Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 21 dicembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma, Milano, Napoli e Firenze.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 10 *giugno* 1937-XV, *registrato alla Corte dei conti addì* 29 *settembre* 1937-XV, *registro* 20 *Africa Italiana, foglio n.* 53.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Coccia Vincenzo da Ascoli Piceno, sergente della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Capo R. T. di stazione radio addetta all'osservatorio divisionale ferito al braccio destro, continuava il proprio servizio fino a quando non veniva sostituito da altro militare. Dopo la medicazione ritornava alla propria stazione ancora esposta al fuoco avversario. Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Hagos Hammanu, buluc basci del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante dell'intenso fuoco avversario, eseguiva efficace e preciso tiro. Più volte si lanciava all'assalto sloggiando il nemico dai suoi appostamenti, dando prova di ardimento e sprezzo del pericolo. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Rubino Vincenzo fu Filippo e fu Rosa Perricelli, nato il 17 maggio 1905 a Pentone (Catanzaro), sottotenente della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Comandante di plotone zappatori-artieri, in sei mesi di campagna, prendeva parte, unitamente alle avanguardie, a tutte le operazioni svolte da una divisione eritrea. Durante un aspro combattimento, volontariamente di rincalzo alle fanterie, guidava con ardire e serena perizia i propri ascari al contrattacco, che decideva le sorti della lotta. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Zaccaria Demetrio di Demetrio e di Anna Zappellon, nato il 6 aprile 1912 a Vicenza, sottotenente della compagnia mista del genio, 2ª divisione eritrea. — Comandante di plotone collegamenti di una divisione eritrea, in sei mesi di campagna, dimostrò ripetutamente capacità e sprezzo del pericolo anche nei momenti più duri della lotta, contribuendo così al buon funzionamento del delicato complesso dei collegamenti. — Amba Tsellerè, 22 gennaio 1936-XIV.

Alì Idris Mohamed, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia (*alla memoria*). — Durante un combattimento si prodigava con ardire per la riuscita dell'azione. Sottoposto con la squadra ad intenso fuoco da nemico occultato a breve distanza, si lanciava all'assalto, riuscendo a snidarlo, finchè cadeva colpito a morte. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Azazi Hammed, buluc basci del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante dell'intenso fuoco avversario, eseguiva efficace e preciso tiro. Più volte si lanciava all'assalto, sloggiando il nemico dai suoi appostamenti, dando prova di ardimento e sprezzo del pericolo. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Behmnet Gaber, muntaz del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante dell'intenso fuoco avversario eseguiva efficace e preciso tiro. Più volte si lanciava all'assalto sloggiando il nemico dai suoi appostamenti, dando prova di ardimento e sprezzo del pericolo. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Gherenchiel Semret, buluc basci del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante dell'intenso fuoco avversario, eseguiva efficace e preciso tiro. Più volte si lanciava all'assalto sloggiando il nemico dai suoi appostamenti, dando prova di ardimento e sprezzo del pericolo. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Gherenchiel Teclit, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri (*alla memoria*). — Durante un combattimento si prodigava con ardire per la riuscita dell'azione. Sottoposto con la squadra all'intenso fuoco di nemico occultato a breve distanza, si lanciava all'assalto, riuscendo a snidarlo, finchè cadeva colpito a morte. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 193 -XIV.

Negasc Bairazghi, sciumbasci del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Graduato audace e coraggioso, in combattimento coadiuvava efficacemente il proprio comandante, dando esempio di serenità e di ardimento e confermando le belle qualità militari rilevate in precedenti azioni. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Sengal Tecchiè, buluc basci - 28195 - del XXIV battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Guidava al combattimento il proprio buluc con ardimento, sprezzo del pericolo ed entusiasmo. Al termine del combattimento, scorte alcune camicie nere avventuratesi alla ricerca d'acqua, andava loro incontro per guidarle e ricondurle entro le linee al coperto dal tiro nemico. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Uoldensè Guangul, scium basci del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Graduato audace e coraggioso, in combattimento coadiuvava efficacemente il proprio comandante, dando esempio di serenità e di ardimento e confermando le belle qualità militari rivelate in precedenti azioni. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Tuoldemedin Golemi, buluc basci del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Graduato audace e coraggioso, in combattimento coadiuvava efficacemente il proprio comandante, dando esempio di serenità e di ardimento e confermando le belle qualità militari rivelate in precedenti azioni. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV

CROCE DI GUERRA.

Bordegnoni Gino di Giovan Battista e di Edvige Mosca, nato il 1° febbraio 1910 a Verona, sergente della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Sottufficiale di un reparto zappatori artieri di una divisione eritrea, prendeva volontariamente parte ad un contrattacco e restava poi in linea in posizione fortemente battuta dal fuoco avversario, per due giorni ed una notte, comportandosi coraggiosamente. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Cappelletti Alberto di Domenico e di Lidova Merciadi, nato a Gazzano (Reggio Emilia), soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Radiotelegrafista al comando tattico di una divisione, sotto violento fuoco di fucileria avversaria, disimpegnava con grande calma il proprio servizio per tredici ore consecutive. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Carbone Filippo di Giuseppe e di Alma Castello, nato il 4 ottobre 1909 a Sampierdarena, soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Ottico di una stazione esposta al fuoco avversario, disimpegnava col calma e sprezzo del pericolo il proprio servizio durante tredici ore di combattimento. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Donetti Giuseppe di Enrico e di Chigo Giovanna, nato il 26 settembre 1912 a Torino, soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Radiotelegrafista all'osservatorio divisionale, fatto segno a fuoco di fucileria, per tutta la durata della battaglia disimpegnava con serenità il proprio servizio. Per mancanza di personale si recava volontariamente a consegnare dispacci al comando attraverso zone battute dal fuoco avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Formigoni Ettore fu Tullo e fu Guberti Margherita, nato l'11 agosto 1910 a Verona, soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Radiotelegrafista all'osservatorio divisionale, fatto segno a fuoco di fucileria, per tutta la durata della battaglia, disimpegnava con serenità il proprio servizio. Per mancanza di personale si recava volontariamente a consegnare dispacci al comando attraverso zone battute dal fuoco avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Gammareri Fausto fu Antonio e fu Marcheschi Carmela, nato a Macomer (Nuoro), sergente maggiore della compagnia mista genio - 2ª divisione eritrea. — Sottufficiale di un reparto zappatori artieri di una divisione eritrea, prendeva volontariamente parte ad un contrattacco e restava poi in prima linea, in posizione battuta dal fuoco avversario, per due giorni ed una notte, comportandosi valorosamente. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Garzoli Giovanni di Giuseppe e di Rossotti Rosa, nato l'8 gennaio 1912 a Trecate (Novara), soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Radiotelegrafista al comando tattico di una divisione, sotto violento fuoco di fucileria avversaria, disimpegnava con grande calma il proprio servizio per tredici ore consecutive. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Giacomella Gino di Battista e di Altofendo Giuliana, nato il 15 maggio 1911 a Castelguglielmo (Rovigo), soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Geniere di un reparto zappatori-artieri di una divisione eritrea, prendeva volontariamente parte ad un contrattacco e restava poi in prima linea, in posizione fortemente battuta dal fuoco nemico, per due giorni ed una notte, comportandosi coraggiosamente. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Lorenzini Angelo di Alessandro e di Moretti [illegible]rma, nato il 25 agosto 1910 a Suzzara (Mantova), soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Guardafili della linea telefonica dell'osservatorio divisionale, per diciotto volte, in tredici ore di combattimento, riannodava la comunicazione interrotta dal fuoco avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Marotta Ezio di Ettore e di Guadagnini Elisa, nato il 20 aprile 1913 a Lucera (Foggia), sergente maggiore della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Capo del centro ottico dell'osservatorio divisionale, restava esposto per tutta la durata di aspra battaglia a fuoco di fucileria che metteva fuori servizio un apparato. Con l'esempio della sua calma infondeva al personale la serenità necessaria per il funzionamento del delicato servizio. — Passo Mecan, 31 marzo, 1936-XIV.

Palmieri Matteo di Vincenzo e fu Vocino Grazia, nato a S. Nicandro Garganico (Foggia), capitano del XVII battaglione eritreo. — Comandante di compagnia mitraglieri durante tre ore di combattimento in una zona rocciosa e boscosa, con perizia ed ardimento assicurava l'efficace funzionamento delle sue armi, infliggendo forti perdite al nemico. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Passeri Silvio fu Stefano e fu Zacchetti Giaele, nato il 16 ottobre 1910 a Casalmaggiore (Cremona), soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Guardafili della linea telefonica dell'osservatorio divisionale, per diciotto volte, in tredici ore di combattimento, riannodava la comunicazione interrotta dal fuoco avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Poeta Gino di Carlo e di Morani Chiara, nato il 26 gennaio 1911 ad Assisi (Perugia), caporale della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Capo guardafili della linea telefonica dell'osservatorio divisionale, per diciotto volte, in tredici ore di combattimento, riannodava la comunicazione interrotta dal fuoco avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Ricciardi Gabriele fu Gioacchino e di Suliucci Maddalena, nato il 9 gennaio 1910 ad Airola (Benevento), soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Ottico di una stazione esposta al fuoco avversario, disimpegnava con serenità il proprio servizio durante tredici ore di combattimento. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tripepi Giuseppe fu Domenico e fu Palumbo Angelina, nato il 28 giugno 1900 a Reggio Calabria, tenente di complemento del XVII battaglione eritreo. — Volontario in A.O. tenne in combattimento condotta valorosa, destando l'ammirazione degli ascari. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Zanni Giacomo di Ernesto e di Musso Margherita, nato il 29 maggio 1909 a Torino, soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Radiotelegrafista al comando tattico di una divisione, sotto violento fuoco di fucileria avversaria, disimpegnava con grande calma il proprio servizio per tredici ore consecutive. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Asghedon Uoldù, muntaz del comando 2ª divisione eritrea. — Durante una giornata di combattimento, noncurante del pericolo, si prodigava per recapitare ordini alle linee più avanzate. Partecipava volontariamente al contrattacco, dimostrando coraggio e ardire. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Abdalla Mohamed, ascari della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Partecipava volontariamente ad un contrattacco e restava poi in linea, su posizione fortemente battuta dal fuoco avversario, due giorni ed una notte, comportandosi coraggiosamente. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Abraha Zuoldi, muntaz del comando gruppo battaglioni CC. NN. d'Eritrea. — Aggregato ad un comando di gruppo battaglioni camicie nere, durante un aspro combattimento partecipava alla lotta con ardimento e coraggio, infliggendo perdite all'avversario e rimanendo per tutto il periodo della battaglia dove più ferveva la lotta. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Aielom Ogbet, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936.

Brahanè Mongustù, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Bocrezien Haptegaber, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Servente di mitragliatrice pesante, durante un combattimento coadiuvava efficacemente il tiratore. Ferito, lasciava con rammarico il suo posto di combattimento. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Fessaiè Salesghi, muntaz del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Gheresellassè Cheflè, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Gobrù Tesfai, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Gherechiel Hadig, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Servente di mitragliatrice pesante, durante un combattimento, coadiuvava efficacemente il tiratore. Ferito, lasciava con rammarico il suo posto di combattimento. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Habtè Sebatù, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Servente di mitragliatrice pesante, durante un combattimento, coadiuvava efficacemente il tiratore. Ferito, lasciava con rammarico il suo posto di combattimento. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Metuccù Uolden Unet, sciumbasci della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Esempio di attaccamento al dovere, trascinava i propri ascari a partecipare volontariamente ad un contrattacco restando poi in linea, battuta dal fuoco avversario, per due giorni ed una notte. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Omar Fecac, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Osman Alì Bechit, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Servente di mitragliatrice pesante, durante un combattimento, coadiuvava efficacemente il tiratore. Ferito, lasciava con rammarico il suo posto di combattimento. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Rasù Chiflè, buluc basci del comando 2ª divisione eritrea. — Durante una giornata di violenti combattimenti, si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo, recapitando più volte ordini fino alle linee più avanzate. Partecipava volontariamente al contrattacco trascinando con il suo esempio i dipendenti. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Reddà Guangul, muntaz del comando 2ª divisione eritrea. — Durante una giornata di combattimento, noncurante del pericolo, si prodigava per recapitare ordini alle linee più avanzate. Partecipava volontariamente al contrattacco, dimostrando coraggio ed ardire. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Seium Gherensè, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Sultù Negussè, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Tecchiè Destà, buluc basci del comando 2ª divisione eritrea. — Al seguito di un ufficiale di S. M. che accompagnava un battaglione incaricato di particolare missione, dava prova in combattimento di ardire e sprezzo del pericolo, lanciandosi tra i primi al contrattacco. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Tecchiè Destà, buluc basci del comando 2ª divisione eritrea. — Durante una giornata di violenti combattimenti, si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo, recapitando più volte ordini fino alle linee più avanzate. Partecipava volontariamente al contrattacco, trascinando con il suo esempio i dipendenti. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tesfai Ghebresellasè, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Servente di mitragliatrice pesante, durante un combattimento, coadiuvava efficacemente il tiratore. Ferito lasciava con rammarico il suo posto di combattimento. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Tesfasellasè Abtè, muntaz del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Tesfai Negussè, muntaz del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Teclè Tesfagaber, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Uoldenchiel Teclesghì, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Servente di mitragliatrice pesante, durante un combattimento, coadiuvava efficacemente il tiratore. Ferito lasciava con rammarico il suo posto di combattimento. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

(4227)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1937-XVI, n. 2062.

Assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) di un contributo annuo straordinario di L. 2.000.000 per tre anni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, e 17 giugno 1937, n. 1192, concernente l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di intensificare le ricerche nel Regno di giacimenti di minerali metallici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo assegnato all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), a termine dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, è aumentato di lire 2.000.000 nell'esercizio finanziario 1937-38 e nei due esercizi successivi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1937 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 392, *foglio* 115. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1937-XVI, n. **2063.**

Aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) da L. 100.000.000 a L. 160.000.000.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 3 gennaio 1936, n. 190;

Visto il R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 1978, convertito nella legge 25 gennaio 1937-XV, n. 250;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere ad un aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzato l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca. I.) da lire 100 milioni a lire 160 milioni.

La somma di lire 60 milioni, da erogarsi entro il 31 dicembre 1937-XVI, potrà essere dallo Stato corrisposta alla Azienda in uno o più versamenti, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, su richiesta motivata dell'Azienda medesima.

Art. 2.

I Ministri per le finanze e per le corporazioni sono autorizzati a consentire, con proprio decreto, un ulteriore aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani sino all'aumento di lire 40 milioni in maniera che il complessivo importo del capitale dell'Azienda raggiunga lire 200 milioni.

Tale aumento, da effettuarsi con le stesse norme di cui al secondo comma del precedente articolo, non potrà, in ogni caso, aver luogo prima del 1° luglio 1938-XVI.

Art. 3.

All'aumento del capitale dell'Azienda suddetta potranno partecipare, per una quota non superiore al 40 per cento, gli Istituti bancari, di risparmio e di assicurazione, che hanno partecipato alla costituzione del capitale aziendale.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV, n. **2064.**

Soppressione del ruolo organico dei maestri della Regia Accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, riguardante lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, riguardante i ruoli organici dei personali civili della Regia marina, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico dei maestri della Regia Accademia navale (gruppo *B*) previsto dall'art. 1 del R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, è soppresso.

Art. 2.

I maestri di cui al precedente art. 1, esistenti in ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno, entro sei mesi da tale data, collocati a riposo, qualora abbiano le condizioni all'uopo prescritte dalle vigenti disposizioni, o in disponibilità ai sensi e agli effetti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, qualora non abbiano le condizioni predette.

Art. 3.

Il Ministero della marina si avvarrà dell'opera di insegnanti diplomati dalla Regia Accademia fascista di educazione fisica di Roma ed appartenenti al ruolo dell'Opera nazionale Balilla per soddisfare alle esigenze ginnico-sportive della Regia Accademia navale.

Il passaggio a disposizione del Ministero della marina di detti diplomati avrà carattere definitivo, limitatamente a un numero di quattro.

La relativa spesa è a carico del bilancio della Marina.

Consigliandolo le esigenze del servizio allo scadere di ogni anno scolastico, il Ministero della marina potrà richiedere all'Opera nazionale Balilla la sostituzione di uno o più degli insegnanti posti a sua disposizione.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2065.

Modificazione all'art. 238 del regolamento per il personale degli Uffici finanziari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale degli Uffici finanziari, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni contenute nell'art. 238 dell'anzidetto regolamento relativo al conferimento dei posti di commesso in prova delle dogane;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 238 del regolamento per il personale degli Uffici finanziari, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e modificato col R. decreto 11 novembre 1933, n. 1691, è sostituito dal seguente:

« Salvi i diritti concessi agli invalidi di guerra e ferme restando le disposizioni a favore degli invalidi per la causa nazionale, degli ex combattenti, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, degli orfani di guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale, i posti di commesso in prova nelle dogane sono conferiti ai militari della Regia guardia di finanza presenti al Corpo aventi non meno di dieci e non più di quindici anni di servizio.

« Per conseguire la nomina a commesso in prova occorre che gli aspiranti appartenenti al Corpo della Regia guardia di finanza non abbiano superata l'età di 35 anni, risultino incondizionatamente idonei a tutti i servizi di istituto e dimostrino di aver serbata buona condotta durante il servizio precedentemente prestato.

« La scelta dei commessi in prova sarà fatta dall'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, d'intesa col Comando generale della Regia guardia di finanza, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

« I posti che dovessero rimanere scoperti per mancanza o insufficienza di aspiranti appartenenti alla Regia guardia di finanza saranno conferiti con le norme dei precedenti articoli 211 e 212 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 101. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2066.

Modificazione al programma di esame per il concorso a vice segretario nel ruolo del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, col quale si è provveduto al riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e le successive variazioni;

Visto il R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1357, con cui sono state stabilite le modalità ed i programmi dell'esame di concorso a vice segretario nella carriera amministrativa del Ministero delle finanze;

Ritenuta la necessità, avuto riguardo alle particolari esigenze del servizio, di introdurre alcune modificazioni ai programmi del suddetto esame di concorso;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1357, è modificato come appresso:

Il programma d'esame del concorso di cui al precedente articolo è stabilito come segue:

Prove scritte.

Parte I.

I. — Diritto civile e commerciale.

II. — Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.

III. — Diritto penale.

Parte II.

I. — Scienza delle finanze - Sistema tributario del Regno.

II. — Economia corporativa.

Parte III.

I. — Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Attribuzioni degli Uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

Attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

La Commissione esaminatrice per quanto riguarda la prima parte delle prove scritte dovrà formulare i temi in modo che ciascuno di essi si riferisca soltanto alle materie contemplate in uno dei gruppi I, II e III.

Prove orali.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè su nozioni di statistica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 96. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 novembre 1937-XVI.
Nomina del dott. Paolo Sanna a membro della Corporazione del legno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione del legno;
Visto il proprio decreto 23 luglio 1937-XV, con il quale il comm. Sebastiano Sebastiani, membro della detta Corporazione in rappresentanza dei lavoratori per le lavorazioni varie, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione del vetro e della ceramica in rappresentanza dei lavoratori per le industrie delle ceramiche artistiche, porcellane, terraglie forti, semiforti e dolci, grès, abrasivi;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del dott. Paolo Sanna a membro della Corporazione del legno in rappresentanza dei lavoratori per le lavorazioni varie in sostituzione del comm. Sebastiano Sebastiani;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. Paolo Sanna è nominato membro della Corporazione del legno, quale rappresentante dei lavoratori per le lavorazioni varie, in sostituzione del comm. Sebastiano Sebastiani.

Roma, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(4387)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 novembre 1937-XVI.
Nomina del cav. Cesare Augusto Tirindelli a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione della zootecnia e della pesca;
Visto il proprio decreto 8 novembre 1934-XII con il quale il dott. Aldo Negri è stato nominato membro della suddetta Corporazione in rappresentanza dei lavoratori per l'industria del latte per consumo diretto;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del cav. Cesare Augusto Tirindelli a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca in sostituzione del dott. Aldo Negri, dimissionario;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il cav. Cesare Augusto Tirindelli è nominato membro della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei lavoratori per l'industria del latte per consumo diretto, in sostituzione del dott. Aldo Negri.

Roma, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(4388)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 novembre 1937-XVI.
Nomina del dott. Fernando Marino a membro della Corporazione delle industrie estrattive.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione delle industrie estrattive;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il dott. Secondo Amadio, membro della Corporazione suddetta, in rappresentanza dei lavoratori per l'industria delle cave (marmo, granito, pietre e affini), è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del dott. Fernando Marino a membro della Corporazione delle industrie estrattive in sostituzione del dott. Secondo Amadio;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. Fernando Marino, è nominato membro della Corporazione delle industrie estrattive, quale rappresentante dei lavoratori per l'industria delle cave (marmo, granito, pietre e affini), in sostituzione del dott. Secondo Amadio.

Roma, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(4389)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 novembre 1937-XVI.
Nomina dell'avv. Aldo Lusignoli a membro della Corporazione dei prodotti tessili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il comm. Umberto Craighero, membro della Corporazione suddetta in rappresentanza dei lavoratori per la coltivazione del lino e della canapa è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina dell'avv. Aldo Lusignoli a membro della Corporazione dei prodotti tessili in sostituzione del comm. Umberto Craighero;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'avv. Aldo Lusignoli è nominato membro della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante dei lavoratori per la coltivazione del lino e della canapa, in sostituzione del comm. Umberto Craighero.

Roma, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(4390)

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1937-XVI.
Sostituzione di alcuni componenti delle Commissioni per la risoluzione delle controversie tra concessionari e coltivatori di tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, concernente la disciplina dei rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1163;

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1937-XVI, col quale è stato provveduto alla costituzione delle Commissioni per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi del raccolto 1937 che saranno consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nella circoscrizione delle sottoindicate Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi;

Decreta:

Direzione compartimentale di Cava dei Tirreni.

Il sig. Bossa dott. Alfredo, membro titolare nella 1ª Commissione designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, è sostituito dal sig. Marinucci dott. Marino, al quale, come membro supplente nella stessa Commissione designato dallo stesso Ente, è sostituito il sig. Volpe dott. Giuseppe.

Direzione compartimentale di Lecce.

Il sig. Cosma dott. Gino, membro supplente designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, è sostituito dal sig. Mannarini dott. Albino.

Roma, addì 8 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(4378)

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1937-XVI.
Nomina della Commissione per la risoluzione delle controversie tra i concessionari ed i coltivatori di tabacco per la circoscrizione della Direzione compartimentale di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, concernente la disciplina dei rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1163;

Decreta:

La Commissione per la risoluzione delle controversie, che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi del raccolto 1937 che saranno consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali esistenti nella circoscrizione della Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Firenze, è costituita come appresso:

De Simone dott. Angelo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Sciola dott. Massimo, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Pistellini dott. Tito, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Bottai Corrado, membro supplente, designato dalla suddetta Confederazione;

Balestri cav. Gino, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

Gamurrini dott. Marcello, membro supplente, designato dalla suddetta Confederazione;

Pistellini dott. Tito, membro titolare, designato dalla Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura;

Bottai Ubaldo, membro supplente, designato dalla suddetta Confederazione;

Fantecchi prof. Pietro, membro titolare, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Donnini Ettore, membro supplente, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Roma, addì 8 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(4379)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1937-XVI.
Norme per la riscossione, mediante ruoli da darsi in carico agli esattori delle imposte dirette, dei premi dovuti agli Istituti assicuratori in dipendenza delle polizze di assicurazione sulla vita collegate al prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, contenente autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al prestito redimibile 5 % 1937-XV;

Di concerto con i Ministri per le corporazioni e per la grazia e giustizia;

Determina:

Art. 1.

I ruoli dei premi dovuti agli Istituti assicuratori, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, saranno formati dagli Enti suddetti entro il mese di dicembre di ciascun anno di durata delle polizze d'assicurazione,

Entro il giorno 8 gennaio successivo i ruoli sono spediti, in pieghi postali raccomandati, dagli Enti assicuratori all'Intendenza di finanza per il visto d'esecutorietà.

L'Intendenza di finanza, non più tardi del 16 gennaio, spedisce i ruoli direttamente agli esattori in pieghi postali raccomandati d'ufficio e gli esattori ne accusano ricevuta, a mezzo di raccomandata postale. L'Intendenza trasmette copia della ricevuta all'ente assicuratore.

I termini di cui sopra, per i ruoli suppletivi, s'intendono stabiliti rispettivamente ai giorni 8 e 16 luglio di ciascun anno.

Art. 2.

Il contribuente contraente può essere iscritto o nel ruolo del Comune, ove sono situati i beni oggetto del prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV e alla cui sottoscrizione ha provveduto l'ente assicuratore ai sensi del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, o nel ruolo del Comune dove sono situati i beni per i quali sia stato stipulato il contratto d'assicurazione per la maggior somma capitale, o nel ruolo del Comune di domicilio del contribuente assicurato.

Art. 3.

I contribuenti contraenti vengono iscritti nel ruolo in ordine alfabetico, distinti con numero progressivo, col numero della polizza d'assicurazione e con tutte le indicazioni necessarie alla loro identificazione da parte dell'esattore.

Art. 4.

In mancanza di speciali accordi fra gli Enti assicuratori e la Federazione nazionale fascista degli esattori e ricevitori delle imposte dirette i rapporti fra gli Enti assicuratori e gli esattori delle imposte sono regolati dalle norme in vigore sui rapporti tra la pubblica Amministrazione e gli esattori in quanto applicabili.

Le controversie che possono insorgere nelle relazioni tra esattori, ricevitori e gli Enti assicuratori sono definite, in via amministrativa, ai sensi dell'art. 100 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 5.

Nel caso che occorra procedere all'esecuzione sugli immobili del debitore, gli Uffici distrettuali delle Imposte dirette, sopra domanda dell'esattore, rilasciano in carta libera e senza spese l'elenco dei beni allibrati al debitore stesso che dall'esattore gli sono indicati ed il conservatore delle ipoteche rilascia in carta libera e senza spese l'elenco delle trascrizioni e dei creditori che dai registri risultano avere iscrizione ipotecaria sui beni e del rispettivo loro domicilio notificato all'Ufficio delle Imposte.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

Roma, addì 13 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

(4386)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1937-XVI.

Calendario venatorio per le caccie successive al 6 gennaio 1938, nonchè per il periodo primaverile.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sul parere del Comitato di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, e udite le Commissioni venatorie provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio venatorio successivo al 6 gennaio e per il periodo primaverile del 1938, si osservano le disposizioni previste dagli articoli 12 e 13 del testo unico, con le seguenti modificazioni.

Art. 2.

La caccia al cervo, daino e cinghiale è permessa fino al 31 gennaio. Però nei Compartimenti I e IX (provincie di Torino, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Asti, Novara, Genova, Imperia, Savona, La Spezia) la caccia al cinghiale si chiude il 6 gennaio.

Art. 3.

Nella zona 5ª la chiusura delle cacce, stabilita dal testo unico per il 31 marzo, è prorogata al 3 aprile.

Art. 4.

Le Commissioni venatorie provinciali hanno la facoltà di determinare quali siano le località delle zone 2ª, 3ª e 5ª da assimilare alla 6ª per la caccia ai palmipedi e trampolieri e della zona 4ª da assimilare alla 2ª o 3ª per la caccia al tordo, tordo sassello e cesena, in punti prestabiliti e preventivamente denunciati alle rispettive Commissioni, con divieto di condurre con sè cani.

Art. 5.

Nel Compartimento IX (provincie di Genova, Savona, Imperia e La Spezia) i Prefetti, a richiesta delle Commissioni venatorie provinciali, consentiranno, ove lo ritengano opportuno, la caccia ai passeracci in determinati tratti del versante marino, non oltre il 3 aprile.

Art. 6.

Nel I e II Compartimento (provincie di Torino, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Novara, Asti, Milano, Varese, Como, Sondrio, Pavia, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Verona, Vicenza, Belluno e Treviso) è consentita esclusivamente la caccia ai palmipedi e trampolieri nelle zone 2ª e 5ª, limitatamente alle località che verranno indicate dalle rispettive Commissioni venatorie provinciali.

Art. 7.

Nei Compartimenti III e VI (provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Venezia, Udine, Padova, Rovigo e Ferrara) è dovunque vietata la caccia al merlo.

Art. 8.

Le Commissioni venatorie provinciali sono autorizzate a limitare, nei modi che riterranno opportuni, la caccia notturna di cui all'art. 34 del testo unico.

Art. 9.

La chiusura dell'uccellagione coincide con quella stabilita per la caccia col fucile, salvo nei casi in cui l'art. 17 del testo unico disponga diversamente.

Art. 10.

Nei Compartimenti IV e V (provincie di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, Fiume, Pola e Zara) il commissario per l'applicazione del testo unico sulla caccia, può, di volta in volta, disporre le restrizioni che appaiano necessarie ai sensi dell'art. 24 del testo unico stesso e può, altresì, consentire la caccia ai palmipedi e trampolieri, compresa la beccaccia.

Roma, addì 13 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(4391)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1937-XVI.
Autorizzazione alla Banca Nazionale dell'agricoltura ad emettere azioni privilegiate.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 330; la legge 3 giugno 1935, n. 873; il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, ed il R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400;

Vista l'istanza presentata dalla Banca Nazionale dell'agricoltura, la quale chiede di essere autorizzata ad aumentare il capitale sociale da L. 30.000.000 a L. 50.000.000, mediante l'emissione di azioni privilegiate;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La Banca Nazionale dell'agricoltura è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, ad aumentare il capitale sociale da L. 30.000.000 a L. 50.000.000, mediante emissione di azioni privilegiate nei solo dividendo sino alla misura del 4 per cento.

Le nuove azioni dovranno essere offerte nella totalità in opzione ai precedenti azionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(4405)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'On. Presidenza della Camera dei deputati, in data 15 dicembre 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. *decreto-legge* 5 novembre 1937-XVI, n. 2021, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi Alfieriani, con sede in Asti.

(4392)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2009, portante modificazioni alla legge concernente il Prestito redimibile 5 % e l'imposta straordinaria immobiliare.

(4393)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 15 dicembre 1937-XVI ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2013, concernente norme transitorie e complementari per l'applicazione del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari.

(4409)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 15 dicembre 1937-XVI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV n. 2008, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 5 ottobre 1937, per prorogare, con alcune modifiche, gli Accordi di carattere commerciale italo-olandesi del 1° gennaio e del 4 febbraio 1937.

(4394)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 15 dicembre 1937-XVI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2007, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Estonia, mediante scambio di note il 26 agosto 1937 per modificare l'art. 15 dell'Accordo che regola lo sviluppo degli scambi commerciali italo-estoni ed i pagamenti relativi, firmato a Roma il 6 ottobre 1936.

(4395)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 14 dicembre 1937-XVI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2006, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 9 giugno 1937-XV, che deroga alle disposizioni dell'Accordo commerciale italo-svedese del 1° dicembre 1936.

(4396)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 14 dicembre 1937-XVI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2005, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 19 giugno 1937, per prorogare il « Modus Vivendi » e gli altri Accordi stipulati fra i due Paesi l'11 agosto 1936.

(4397)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, nella seduta del 17 dicembre 1937-XVI ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2034, riguardante la proroga delle norme vigenti per la liquidazione degli onorari di avvocato.

(4408)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50	593627 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Gatti Emma fu Benedetto, moglie di Calosso Edoardo fu Carlo, dom. a Castagnole Monferrato (Alessandria) . . . . L. Per l'usufrutto: Bruna Giuseppa o Giuseppina fu Spirito, nubile, dom. in Torino.	819 —
Id.	593629 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Gatti Emma fu Benedetto moglie di Calosso Edoardo fu Carlo, dom. a Castagnole Monferrato (Alessandria) . . . . » Per l'usufrutto: Zoccola Carolina fu Giovanni, moglie di Orzolè Vittorio, dom. in Torino.	84 —
Red. 3,50	372315	Lanzi Angelo fu Tito . . . . »	381,50
Id.	375446	Chiarelli Ines fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Campilongo Maria-Pia di Giuseppe, dom. a Castrovillari (Cosenza) . . . . »	420 —
Id.	498309	Mensa arcivescovile di Matera. Vincolata per oneri di culto . . . . »	185,50
Con. 5 %	443997 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Alfazio Anna-Maria fu Cesare, dom. a Poirino (Torino) » Per l'usufrutto: Ceccopieri Carolina fu Pietro ved. Alfazio, dom. a Poirino (Torino).	1.150 —
Con. 5 % Pol. Comb.	22045	Arturo Francesco fu Luigi, dom. a Montalto Uffugo (Cosenza) . . . »	20 —
Cons. 3,50	285640	Allegri Giustiniano di Antonio dom. in Sommariva Bosco (Cuneo) - Ipotecata per cauzione dovuta dal titolare . . . . »	17,50
Cons. 4,50	7648	Legato Pio Ciurini in Barberino di Mugello (Firenze) - Dotale . . . »	45 —
Cons. 3,50	186058 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Pianta Giovanna fu Giovanni, moglie di Vottero Matteo, dom. in Torino . . . . » Per l'usufrutto: Ferrero Anna-Maria fu Giuseppe.	17,50
Id.	113258	Morteo Clelia di Domenico, ved. Sgarbi Torquato dom. a Roma . . . »	525 —
Red. 3,50	377046 Solo per l'usufrutto	Per la proprietà: Giunta Giuseppe, Rosa, Antonino, Antonina, Vincenzo e Vincenza fu Andrea, minori sotto la p. p. della madre Cutrara Maria fu Giuseppe, dom. a Termini Imerese (Palermo) . . . . » Per l'usufrutto: Cutrara Maria fu Giuseppe ved. di Giunta Andrea, dom. a Termini Imerese (Palermo).	87,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, 1° ottobre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3425)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 36 — Numero del certificato provvisorio: 16510 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia Trento — Intestazione: Deflorian Filomena fu Andrea — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 37 — Numero del certificato provvisorio: 4807 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione. Banca d'Italia Trento — Intestazione: Bolner Giovanni di Roverè della Luna — Capitale L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4358)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 251

Media dei cambi e dei titoli

del 17 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	64,50
Svizzera (Franco)	439,75
Argentina (Peso carta)	5,575
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,78
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,7735
Olanda (Fiorino)	10,57
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia (Corona)	4,8975
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,55
Id. 3,50 % (1902)	72,625
Id. 3,00 % Lordo	52,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72 —
Rendita 5 % (1935)	94,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,90
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,925
Id. id. 4 % - Id 15 febbraio 1943	91,90
Id. id. 4 % - Id 15 dicembre 1943	91,475
Id. id. 5 % Id. 1944	98,075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento mezzo foglio cedole.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

È stato presentato per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita ex cons. 5 per cento n. 228376 di L. 300, intestato a Cacace Arturo fu Giuseppe e ipotecato a favore di Imperatore Giuseppe e Vincenzo di Gennaro, giusta atto 30 aprile 1921, rogato Bonucci, notaio in Napoli.

Il certificato stesso reca a tergo dichiarazione di consenso da parte del titolare, in autentica Bonucci di Napoli 18 dicembre 1933 con delega a Bernard Eugenio fu Luigi pel ritiro dei nuovi titoli.

Poichè peraltro detto certificato risulta mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 7 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2837)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa operaia « S. Nicolò di Bari » in Palermo, in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 4 dicembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa operaia « S. Nicolò di Bari » in Palermo, in liquidazione, il signor dott. cav. Giuseppe Catalanotto è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(4398)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Sestu (Cagliari), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 10 dicembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Sestu (Cagliari), in liquidazione, il signor Paolo Mereu è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(4399)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria Immacolata » di Misilmeri (Palermo), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 7 dicembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria Immacolata » di Misilmeri (Palermo), il cav. Luigi Bonanno Landolina è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(4400)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa di Monte S. Giuliano (Trapani), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 4 dicembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa di Monte San Giuliano (Trapani), il cav. uff. notar Calcedonio Barresi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(4401)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petroio (Siena).

Nella seduta tenuta il 10 dicembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petroio (Siena), il sig. Giacinto Benvenuti è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(4423)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 12 dicembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro), in liquidazione, il sig. dott. Cartesio Brunelli è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(4424)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 31 ottobre 1937-XVI, concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di levatrice condotta, pubblicato in pag. 4174 della *Gazzetta Ufficiale* n. 269 in data 20 novembre 1937-XVI, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue: al n. 13, 1ª riga: fra la provincia di Pavia e quella di Reggio Emilia deve intendersi inclusa anche la provincia di Piacenza; al n. 18, 3ª riga: in luogo del dott. Miceli Emanuele, ispettore generale medico, deve leggersi dott. Frongia Ermenegildo, medico provinciale.

(4402)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 18 posti di inserviente.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 19 del R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; la legge 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra; la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti sull'incremento demografico;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Viste le tabelle allegate al suindicato R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, dei nuovi ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il regolamento per il personale approvato col R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i Regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;
Visti: l'art. 4 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, e l'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Visto il decreto del Ministro per le finanze del 2 luglio 1929-VII, col quale sono determinati gli assegni da corrispondersi al personale in prova nelle Amministrazioni dello Stato;
Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a n. 18 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno tra il personale non di ruolo in servizio al 22 febbraio 1937-XV (data del R. decreto, n. 327, citato nelle premesse) presso gli Ispettorati agrari compartimentali o, in genere, tra il personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato o quello appartenente alle cattedre ambulanti di agricoltura, non avente rapporto stabile di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo d'età, ma non può esservi ammesso chi, alla data del presente decreto, non abbia raggiunto il 18° anno d'età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire all'Ufficio centrale degli affari generali e del personale del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedono in Colonia è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non più tardi di dieci giorni prima della data d'inizio delle prove di esame.

Art. 4.

Le domande devono indicare con precisione: cognome, nome, paternità ed indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e contenere, inoltre, la dichiarazione che il concorrente è disposto ad accettare qualsiasi residenza.

I concorrenti devono provare di saper leggere e scrivere e a tale effetto è sufficiente anche una dichiarazione notarile sulla domanda, attestante che la medesima è stata da loro compilata.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

d) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il domicilio, la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

e) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione tuttavia potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) foglio di congedo illimitato, o copia del foglio matricolare o copia dello stato di servizio militare, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, od abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi verificatesi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

g) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

h) fotografia del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

i) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, o ai Fasci giovanili o ai femminili. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quanto trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti Autorità.

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del Partito Nazionale Fascista, del Partito Fascista Sammarinese, dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma;

l) rapporto informativo sul servizio prestato dal candidato dalla data di assunzione rilasciato dal competente capo ufficio, il quale dovrà anche certificare che il candidato trovavasi in servizio il 22 febbraio 1937-XV.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari, o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Art. 5.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso dev'essere anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale insindacabile e senza motivazione.

Art. 7.

La valutazione dei titoli degli aspiranti è fatta da una Commissione composta da un capo divisione, presidente, e da due capi sezione del Ministero.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo.

Art. 8.

La Commissione determinerà, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti (in decimi).

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dell'articolo 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., e dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento seguito e approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione gudicatrice.

Art. 11.

La nomina dei vincitori del concorso avrà luogo in corrispondenza alla disponibilità dei posti esistenti nel ruolo del personale subalterno e, eventualmente, in corrispondenza alle vacanze che si determineranno successivamente nel detto ruolo e che non siano da devolvere ad assorbimento di soprannumero.

Art. 12.

I vincitori del concorso, salvo il disposto dell'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a sensi del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 300 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(4343)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a premi in denaro per la costruzione di 4 bragozzi a vela.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Ritenuta l'opportunità di incoraggiare il rinnovamento dei natanti da pesca di taluni centri aventi particolare importanza;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a quattro premi in denaro, da conferirsi alle imprese di pesca che facciano costruire nei cantieri nazionali e mettano in esercizio i migliori bragozzi a vela, per la pesca a coccia, e che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono ammesse al concorso soltanto le imprese di pesca che abbiano sede in Chioggia, che posseggano uno o più natanti iscritti presso la R. Capitaneria di porto di detta città e nella medesima abbiano la loro sede abituale di scalo e di armamento.
Ciascuna impresa non potrà concorrere a più di un premio.

Art. 3.

L'ammontare di ciascun premio sarà commisurato alla metà dell'importo di stima della spesa per la costruzione del bragozzo, completo di alberatura e velatura, esclusi l'armamento e gli attrezzi.

Art. 4.

Le imprese che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura - Ufficio pesca), non più tardi del 31 gennaio 1938-XVI, regolare domanda su carta bollata da L. 6, corredata dai seguenti documenti:

a) disegni costruttivi, completi in ogni loro dettaglio relativo anche all'armamento velico;
b) preventivo di spese;
c) relazione illustrativa, dalla quale risulti anche la dotazione degli attrezzi da pesca;
d) dichiarazione dell'autorità portuale che attesti che il concorrente è in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2;
e) relazione, rilasciata dal podestà del comune di Chioggia, sulla attività svolta dal concorrente nel campo della pesca.

A tali documenti il concorrente potrà aggiungerne altri attestanti eventuali proprie benemerenze con riferimento alla pesca.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Essa ha facoltà di accogliere ulteriori informazioni e di compiere ogni accertamento che riterrà opportuno, nonchè di richiedere modifiche e varianti ai progetti di costruzione dei natanti.

Art. 6.

A parità di merito circa i requisiti tecnici dei progetti presentati, costituiscono elementi di preferenza:

a) la eventuale perdita di un bragozzo avvenuta in seguito a sinistro marittimo nel biennio precedente alla data del presente decreto;

b) la precedente attività del concorrente nel campo della pesca velica;

c) la demolizione di un bragozzo, tenuto in esercizio per almeno due anni, il cui ulteriore impiego si sia dimostrato non proficuo per vetustà o per grave deterioramento.

I requisiti di cui alle lettere *a*) e *c*) dovranno risultare da apposita dichiarazione della R. Capitaneria di porto.

Art. 7.

Le imprese vincitrici dovranno portare a compimento la costruzione del bragozzo non oltre sei mesi dalla data in cui abbiano ricevuto dal Ministero comunicazione del conferimento del premio.
La Commissione giudicatrice del concorso procederà collegialmente, o delegando uno o più dei propri membri, ad una visita finale di ciascun battello, quando avrà iniziato l'esercizio della pesca, con facoltà di sottoporlo alle prove che riterrà opportune.
Per tale effetto gli interessati dovranno previamente far pervenire al Ministero dell'agricoltura e foreste una dichiarazione della Capitaneria di porto di Chioggia, comprovante la messa in esercizio. Da tale dichiarazione dovrà altresì risultare che è stato rispettato per la costruzione il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Il conferimento definitivo dei premi ed il pagamento di essi avranno luogo in base a favorevole relazione della Commissione giudicatrice, o dei suoi delegati, dopo la visita finale di cui all'articolo precedente. Da tale relazione dovrà in modo esplicito risultare:

a) che il bragozzo corrisponda al progetto;
b) quale è l'ammontare del premio da conferirsi ai sensi dell'art. 3 sulla base dei documenti di spesa presentati dagli interessati in occasione della visita finale e delle indagini e degli accertamenti che la Commissione, od i suoi delegati, avranno ritenuto di compiere.

Art. 9.

La spesa per il pagamento dei premi, che presumibilmente ascende a L. 50.000, sarà imputata al cap. 75 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1937-38.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(4345)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 6 posti di capotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per gli impiegati civili della Regia aeronautica;
Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1936, registro n. 6 Aeronautica, foglio n. 291, col quale è stato indetto un concorso per esami a 6 posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo *B*, grado 11°);
Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1937, registro n. 12 Aeronautica, foglio n. 188, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;
Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1937, registro n. 5 Aeronautica, foglio n. 385, relativo alla sostituzione, nella Commissione esaminatrice, del primo segretario cav. dott. Guatelli Mario col capo sezione cav. uff. dott. Abbate Francesco, con funzioni di segretario, a decorrere dal 1° settembre 1937;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice;
Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso a 6 posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del

personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 5 novembre 1936-XV:

1° Squitieri Francesco . . . . . . con punti 25,46
2° Petroni Pietro . . . . » » 24,46
3° De Santis Fulvio . . . . . . » » 24,13
4° Fulvi Goffredo . . . . » » 23,86
5° Lucarelli Giulio . . . . » » 22,13
6° Gamurrini Alessandro, orfano di guerra . » » 21,93
7° Di Marco Luigi, ex combattente . . . » » 21,26
8° De Carolis Aristeo . . . . . . » » 21,26
9° De Cesare Ferdinando . . . . . » » 20,53
10° Gori Piero . . . . » » 20,33
11° Capelli Max . . . . » » 20,26
12° Goretti Mario, in servizio quale operaio temporaneo nella R. Aeronautica da oltre un anno . . . . » » 20,20
13° Casiello Francesco . . . . . . » » 20,20
14° Pistolozzi Bruno . . . . » » 20 —
15° Monti Enrico . . . . » » 19,60
16° Dall'Aglio Alberto, iscritto al P. N. F. anteriormente al 28 ottobre 1922 . . . . » » 19,20

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro:*
Il Sottosegretario di Stato: VALLE.

(4344)

REGIA PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico condotto in provincia di Benevento, nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV e che ha svolto i suoi lavori presso la prefettura di Salerno;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione stessa e ritenuta la regolarità delle operazioni svolte;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso per un posto di medico condotto di questa Provincia, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

1° De Paulis dott. Carlo di Giovanni, con voti 48,863;
2° Fusco dott. Nicola di Donato, con voti 41,818;
3° Colella dott. Rolando fu Gabriele, con voti 40,363.

Il presente decreto insieme a quello col quale dovrà provvedersi alla dichiarazione del candidato vincitore del posto messo a concorso, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello del comune di Paupisi.

Benevento, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: DE SANCTIS.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto pari data e numero col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per un posto di medico condotto in questa provincia, formulata dalla Commissione giudicatrice dal concorso stesso, nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV;
Considerato che venne posto a concorso la condotta di Paupisi e che occorra pertanto provvedere alla dichiarazione del candidato vincitore del posto stesso;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il sig. dott. De Paulis Carlo di Giovanni è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Paupisi.

Il presente decreto e quello col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati partecipanti al concorso suddetto, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e sarà pubblicato per 8 giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Paupisi.

Benevento, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: DE SANCTIS.

(4257)

REGIA PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il precedente decreto 22 giugno 1936, con il quale fu approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di veterinario condotto, concorso bandito il 31 maggio 1935-XIV;
Vista la nuova graduatoria formata dalla Commissione stessa in relazione alla decisione del Consiglio di Stato 16 marzo 1937-XV;
In revoca del suddetto decreto 22 giugno 1936;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIV, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui sopra:

1. Cattaneo dott. Francesco . . . . . punti 14.861
2. Quattrocolo dott. Paolo . . . . . » 14.500
3. Bosco dott. Carlo . . . . » 14.444
4. Montaldi dott. Felice . . . . . . » 14.111
5. Quaglia dott. Francesco . . . . . » 13.888
6. Vittone dott. Roberto . . . . . . » 11.527
7. Balloni dott. Antonio . . . . . . » 10 055

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato per giorni 8 consecutivi agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: BARATONO.

(4403)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.